

UNICALCESTRUZZI SPA - CASALE MONFERRATO (Alessandria)

Procedura Abilitativa Semplificata - P.A.S. - ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 190/2024 e s.m.i. per progetto di Realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenzialità nominale in DC di 9,90 MWp e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione dell'energia elettrica nazionale RTN da realizzarsi su immobile sito in strada degli Squarci nel Comune di Livorno Ferraris - Provvedimento Autorizzativo Conclusivo

La società Unicalcestruzzi SpA con sede legale in Casale Monferrato (AL) in via Luigi Buzzi 6 – P.IVA 07261250018, PEC unical@pec.buzziunicem.it, nella persona del procuratore Ing. Stefano Mario Vettore.

RENDE NOTO

- in data 02/12/2025 con nota SUAP prot. REP_PROV_VC/VC-SUPRO/0059608 la Proponente presentava l'istanza di Procedura Abilitativa Semplificata - P.A.S. di cui all'oggetto;
- in data 24/09/2026 il Comune di Livorno Ferraris (VC) con determinazione n.109 ha emesso il Provvedimento Autorizzativo Conclusivo della Procedura Abilitativa Semplificata – P.A.S. – del progetto di Realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale in DC di 9,90 MWp e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione dell'energia elettrica nazionale RTN da realizzarsi su immobile sito in strada degli Squarci – Livorno Ferraris (VC).

La documentazione afferente al procedimento PAS in oggetto è depositata presso il Comune di Livorno Ferraris.

SI DICHIARA

che la suindicata procedura PAS risulta essere conclusa e che pertanto si provvede alla pubblicazione della stessa sul BUR di competenza.

A tale scopo si allega il Provvedimento Autorizzativo Conclusivo del Comune di Livorno Ferraris – Determinazione 109 del 24/09/2026.

Casale Monferrato (AL) , 29/09/2026

Il proponente

Unicalcestruzzi S.p.A.

Il procuratore

Stefano Mario Vettore



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

Tel. (0161) 47.72.95 – 47.75.03

C.A.P. 13046

Fax (0161) 47.77.70

SERVIZIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO

Determinazione n. 109

Del 24/09/2026

OGGETTO: Procedura Abilitativa Semplificata - P.A.S. - ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 190/2024 e s.m.i. per progetto di Realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenzialità nominale in DC di 9,90 MWp e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione dell'energia elettrica nazionale RTN da realizzarsi su immobile sito in strada degli Squarci nel Comune di Livorno Ferraris - Provvedimento Autorizzativo Conclusivo

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 27/12/2023 mediante il quale è stato nominato quale Responsabile del Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo l'arch. Fabrizio Di Ruscio.

Premesso che in data 02/12/2025 con nota SUAP prot. REP_PROV_VC/VC-SUPRO/0059608, la società Unicalcestruzzi spa con sede legale in via Luigi Buzzi n. 6 a Casale Monferrato (Al), siglabile UniCal spa, nella persona del procuratore delegato Giuseppa Mola della società Greenergy con sede legale in via Stazione snc a Castellaneta (Ta), quale ditta incaricata per la redazione del progetto in questione, ha trasmesso al Comune di Livorno Ferraris, istanza di Procedura Abilitativa Semplificata - P.A.S., ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs 24 novembre 2024 n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni, per la "Realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenzialità nominale in DC di 9,90 MWp e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione dell'energia elettrica nazionale RTN", il tutto da realizzarsi in Comune di Livorno Ferraris, presso immobile ubicato in strada degli Squarci snc.

Appurato che in data 12/03/2026 la ditta proponente trasmetteva, sempre in via telematica tramite il portale SUAP del Comune di Livorno Ferraris, documentazione integrativa inerente la costituzione volontaria di servitù di passaggi, di cavidotto e di elettrodotto con conduttori interrati relativamente agli allacciamenti alla rete di trasmissione dell'energia elettrica.

Considerato che l'immobile interessato dalla proposta progettuale in oggetto, di proprietà esclusiva della stessa ditta UniCal spa richiedente, si trova ubicato all'interno di un'area destinata e debitamente autorizzata all'esercizio di attività estrattiva - coltivazione di cava, con deliberazione di Giunta Comunale n. del giorno 11 gennaio 2001, con durata 10 anni, rinnovata con successiva determina n. 31 del 29 giugno 2012 e nuovamente rinnovata con ulteriore determina n. 413 del 24 maggio 2022, con scadenza al giorno 25 maggio 2027 nonché con relativo progetto di ripristino ambientale del sito.

Appurato che la stessa area di cava e, conseguentemente, il bacino sul quale si intende realizzare l'impianto fotovoltaico flottante in questione, si colloca a circa 300 metri dal confine della Zona Speciale di Conservazione - ZSC IT1120007 "Palude di San Genuario" e della Zona di Protezione Speciale - ZPS IT1120029 "Paludi di San Genuario e San Silvestro", nonché del Parco naturale del Bosco della Partecipanza e delle Grange vercellesi, ricadendo pertanto nelle zone definite come aree contigue ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 19/2009 e s.m.i..

Considerato inoltre che, visto quanto sopra riportato, il progetto definitivo relativo alla “Variante al progetto di coltivazione e recupero ambientale con contestuale realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale in DC di 9,90 MWp e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione dell'energia elettrica

Nazionale (RTN) nel Comune di Livorno Ferraris (Vc) e nel Comune di Trino (Vc)”, è stato sottoposto alla procedura di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione d’Impatto Ambientale che si è conclusa con l’esclusione dalla procedura di VIA con Determina Dirigenziale del Settore Competitività del Sistema Regionale del Piemonte n. DD 140/A1906A/2024 del 05/04/2024.

Appurato infine che, a seguito dell’esclusione dalla procedura di VIA del progetto definitivo di variante della coltivazione e del recupero ambientale dell’area di cava, la cui autorizzazione risulta comunque in titolarità alla medesima ditta proprietaria del sito e richiedente della PAS autorizzativa dei lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico flottante in questione, è stata trasmessa al competente Servizio Cave e Miniere della Regione Piemonte la richiesta di rilascio dell’autorizzazione in variante alle attività di coltivazione della cava considerando proprio il nuovo impianto di produzione energetica da realizzare, e che all’interno della stessa istanza è stata fatta convogliare la procedura di autorizzazione paesaggistica visto che lo scrivente Comune di Livorno Ferraris non è attualmente dotato di propria Commissione Locale del Paesaggio.

Definito pertanto che l’intervento in oggetto ricade tra quelli previsti dall’allegato B del D.Lgs. 24 novembre 2024 n. 190 e s.m.i., nello specifico alla lettera e) quali impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MWp collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, anche artificiali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all'allegato C, sezione I, lettera aa) e sezione II, lettera z), e pertanto soggetti alla Procedura Abilitativa Semplificata - PAS, con nota prot. 2131 del 16/03/2026 si è provveduto pertanto ad attivare la procedura della Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14bis commi 1 e 2 della Legge 241/90 e s.m.i., secondo cui la conclusione positiva del procedimento è subordinata appunto all’acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle amministrazioni competenti ed interessate dall’intervento in oggetto.

Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dei contenuti prescrittivi di cui al primo comma dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 190/2024 e s.m.i., gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi dell'articolo 16-septies della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018.

Visto che la documentazione progettuale, previa istruttoria formale della proposta di PAS in questione trasmessa e successivamente integrata, risulta essere debitamente completa e conforme a quanto previsto dal quarto comma dell’articolo 8 del D.Lgs. 24 novembre 2024 n. 190 e s.m.i., e presenta già una proposta di programma delle compensazioni territoriali previste sempre dal medesimo decreto, in aderenza ai contenuti di cui alla lettera m) del quarto comma dell’articolo 8.

Appurato inoltre che, costituente parte della documentazione progettuale trasmessa, è presente un documento avente come oggetto il preventivo di connessione alla rete MT di E-Distribuzione spa per l’impianto di produzione da fonte solare in questione, con proprio codice di rintracciabilità 339776632, con il quale viene richiesta l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio delle opere di connessione proprio in capo alla medesima società E-Distribuzione, in quanto soggetto che procederà alla realizzazione delle

stesse opere necessarie per la connessione alla rete elettrica e che, in fase di esercizio, l'impianto elettrico posto oltre il punto di consegna sarà curato dal gestore della rete.

Viste le determinazioni, prescrizioni, pareri di seguito ricevute in merito da questo Ente:

- nota di cui al prot. 2473 del 27 marzo 2026 pervenuta dal **Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Vercelli**, con la quale lo stesso comando ricordava che, per le attività di categoria B e C dell'allegato I al DPR 151/2011, il titolare dell'attività è tenuto ad espletare gli obblighi di cui all'articolo 3 dello stesso Decreto, trasmettendo al Comando competente l'istanza prevista dal DM 07/08/2012, corredata dai seguenti allegati:
 - il modello PIN 1-2023 (valutazione progetto) reperibile sul sito www.vigilfuoco.it - modulistica Prevenzione Incendi;
 - l'attestazione dell'avvenuta esecuzione del versamento effettuato tramite piattaforma PagoPA;
 - documentazione tecnica (relazione ed elaborati grafici), conforme a quanto previsto dall'allegato I del DM 07/08/2012.

Inoltre, quanto sopra premesso, lo stesso Comando rammentava nel contempo che l'espressione del parere di competenza rimane subordinata al ricevimento della documentazione indicata;

- nota di cui al prot. 2692 del 27 marzo 2026 pervenuta dalla **Terna**, con la quale venivano comunicate tutte le procedure da attivare per la connessione dell'impianto proposto sulla scorta della potenzialità di produzione di energia elettrica del medesimo;
- nota di cui al prot. 2860 del 09 aprile 2026 pervenuta dalla **Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Tecnico Regionale di Vercelli e Biella**, con la quale si comunicava che, a seguito dell'istruttoria effettuata, non si sono riscontrate interferenze con la sezione libera di corsi d'acqua e pertanto non si ritiene necessaria l'espressione del parere competente ai sensi dell'art. 136 del Regio Decreto n. 368/1904;
- nota di cui al prot. 2996 del 14 aprile 2026 pervenuta dal **Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est- Attività di Produzione Nord est dell'ARPA Piemonte**, con la quale lo stesso Ente chiedeva di fornire riscontro in merito alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali del giudizio di esclusione da VIA inerenti al progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico in relazione alla contestuale procedura di variante dell'autorizzazione alla coltivazione di cava ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 23/2016 e s.m.i. nonché dei contenuti di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
- nota di cui al prot. 3121 del 17 aprile 2026 pervenuta dal **Servizio VIA del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Vercelli**, con la quale si comunicava quanto si seguito:
 - Servizio Cave: la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto costituisce, ai sensi della L.R. 23/2016, una modifica al progetto di recupero della cava C.na Scavarda (cod. BDAE M1022V). Il procedimento di modifica ai sensi dell'art. 29 della sopracitata legge, in capo al Settore Polizia Mineraria, cave e Miniere della Regione Piemonte, ad oggi, risulta non ancora concluso. Si rammenta pertanto che l'impianto fotovoltaico non potrà essere autorizzato fino a quando non sarà concluso, con esito favorevole, il procedimento di autorizzazione alla modifica del recupero ambientale.
 - Servizio Tutela e Valorizzazione risorse energetiche e impianti termici: esaminata la documentazione allegata all'istanza ed in particolare la Relazione Tecnica Descrittiva (Elaborato P_01), alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 25 novembre 2024 n. 190 (Testo Unico FER), lo scrivente servizio formula le seguenti osservazioni e richieste di integrazione documentale:
 1. modalità di manutenzione e lavaggio pannelli --- dall'analisi della relazione tecnica, emerge che l'impianto sarà costituito da strutture galleggianti con camminamenti di larghezza limitata (circa 50 cm). Considerata l'ubicazione dell'impianto su specchio

d'acqua, in area limitrofa a zone umide e la presenza documentata di avifauna stanziale e migratoria, si prevede un'elevata frequenza di deiezioni sui moduli fotovoltaici, tali da inficiare la resa energetica. Si richiede pertanto di chiarire le modalità operative di lavaggio dei pannelli;

2. tutela della fauna e sistemi di dissuasione --- in linea con i principi di tutela della biodiversità richiamati dall'Art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 190/2024 e tenuto conto che l'area ricade nell'area contigua al "Bosco delle Sorti della Partecipanza e delle Grange Vercellesi", si richiede al Proponente di impegnarsi formalmente a evitare l'utilizzo di metodi cruenti (spari, sistemi acustici a forte impatto, barriere fisiche pericolose o sistemi laser non certificati) per l'allontanamento dei volatili e presentare un piano di gestione dell'avifauna che privilegi metodi di dissuasione incruenti e passivi, che non interferiscano con le abitudini riproduttive e di foraggiamento delle specie presenti nel sito;
3. garanzie finanziarie per il ripristino del sito --- l'articolo 8, comma 4, lettera i) del D.Lgs. n. 190/2024 stabilisce chiaramente che il progetto deve essere corredato dall'impegno al ripristino dello stato dei luoghi e dalla presentazione di una polizza fidejussoria a copertura dei costi previsti per la dismissione dell'impianto. Dall'esame della documentazione trasmessa, pur essendo presente una stima dei costi di dismissione (pari a € 363.902,94 come da par. 18 della Relazione), non risulta allegata la garanzia finanziaria (fidejussione bancaria o assicurativa) richiesta dalla norma vigente per il perfezionamento del titolo abilitativo. Si richiede pertanto il deposito di tale garanzia, calcolata sulla base del computo metrico estimativo delle opere di smantellamento e ripristino ambientale;
4. inadeguatezza e genericità delle misure di compensazione (Elaborato P_20) --- dall'analisi della "Relazione sulle misure di compensazione e mitigazione", si rileva che la Sezione 5 (pag. 27 e segg.) presenta un carattere meramente teorico e definitorio. Il documento si limita a elencare tipologie astratte di intervento (es. "riassetto urbanistico", "realizzazione aree a verde") senza tuttavia individuare alcuna opera specifica per il territorio di Livorno Ferraris o di Trino. A tal riguardo, si formulano le seguenti contestazioni e richieste: l'art. 8, comma 4, lettera m) del D.Lgs. 190/2024 impone per impianti di tale potenza (9,90 MWp) la presentazione di un programma di compensazioni territoriali di valore compreso tra l'1% e il 3% del valore economico della produzione attesa. Nella relazione P_20 non compare alcun calcolo economico né la quantificazione dell'investimento destinato al territorio. Il Proponente elenca come "compensazioni" quelle che sono, di fatto, mitigazioni obbligatorie di cantiere (es. bagnatura delle polveri, gestione rifiuti). Si ricorda che la compensazione deve essere un intervento aggiuntivo volto a ristabilire un equilibrio ambientale o territoriale a fronte dell'occupazione del bacino idrico. Si richiede che il Proponente presenti un progetto esecutivo delle opere di compensazione, che deve includere: l'individuazione cartografica precisa delle aree interessate dagli interventi (ad es. piantumazioni, riqualficazioni di sponde, creazione di nuovi habitat per l'avifauna); il cronoprogramma dei lavori di compensazione, che devono essere contestuali o precedenti all'entrata in esercizio dell'impianto; il computo metrico estimativo dedicato alle sole opere compensative, per verificarne la congruità rispetto ai limiti previsti dal D.Lgs. 190/2024. La scrivente Amministrazione ritiene l'attuale Elaborato P_20 del tutto insufficiente ai fini del rilascio del parere favorevole. Si richiede che l'elenco generico di "buoni propositi" venga sostituito da un Piano di Compensazione Territoriale e Ambientale ben

definito e concordato con gli enti locali interessati, che preveda benefici tangibili e permanenti per la collettività.

- Servizio VIA: con riferimento alla nota prot. n. 9313 del 21/03/2024 inerente il contributo espresso da questo Servizio VIA nell'ambito del Procedimento di Verifica di VIA di competenza regionale, si rammenta che, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/2023 e dell'art. 28 c. 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., risulta necessario dare corso alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali stabilite nell'ambito dell'Organo Tecnico Regionale e recepite nella D.D. 140/A1906A/2024 del 05/04/24 della Regione Piemonte- Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Polizia mineraria, cave e miniere di esclusione da VIA. In particolare dovrà essere dato adeguato riscontro a quanto richiesto per la FASE 1 - cat. B.2.b L.R. 13/2023 individuata nella nota prot. n. 9313 del 21/03/2024 stessa.
- Servizio Viabilità: dall'esame della documentazione presentata nell'ambito della procedura di PAS, si evidenzia la mancanza della documentazione relativa all'istanza di manomissione del suolo pubblico al fine di eseguire le opere necessarie per la posa del cavidotto. L'autorizzazione dovrà essere pertanto ottenuta prima dell'avvio dei lavori.
- nota di cui al prot. 3275 del 27 aprile 2026 pervenuta dall'**Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese**, con la quale lo stesso ente chiede allo scrivente Comune di acquisire il parere espresso dal medesimo durante la procedura di VIA dell'autorizzazione di coltivazione della cava di proprietà del soggetto richiedente, parere formulato con propria D.D. n. 158 del 18 luglio 2024.

Appurato che, lo scrivente Comune ha trasmesso alla ditta richiedente i contributi sopra riportati al fine che la medesima potesse produrre le dovute e necessarie memorie e controdeduzioni.

Constatato che:

- la società UniCal spa, quale ditta proponente, in data 09 luglio 2026 ha trasmesso telematicamente tramite portale SUAP, con identificativo comunicazione REP_PROV_VC/VC-SUPRO 0028862/09-07-2026, nota integrativa di controdeduzioni ai sopracitati contributi tecnici;
- gli stessi documenti integrativi sono stati inoltrati agli Enti intervenuti ai lavori della relativa Conferenza dei Servizi, per le proprie competenze, in data 13 luglio 2026 con nota di trasmissione di cui al prot. 5191;
- a seguito di quanto sopra, gli enti interpellati non hanno prodotto alcun documento nei tempi assegnati e pertanto vengono considerate soddisfacenti ed accolte favorevolmente le memorie e le contro osservazioni depositate dalla ditta proponente.

Dato atto che tutte le osservazioni, prescrizioni e condizioni pervenute dalle Amministrazioni coinvolte, verranno recepite puntualmente nel dispositivo del presente provvedimento facendo parte integrante e sostanziale.

Visti i contenuti del proposto programma di compensazioni territoriali, che durante i lavori dell'istituita Conferenza dei Servizi è stato definito, con ben evidenziato e determinato i termini di attuazione delle stesse opere compensative, l'importo delle stesse e naturalmente le attività da dover realizzare, nel pieno rispetto delle prescrizioni normative vigenti afferenti al quarto comma dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 190/2024 e s.m.i..

Appurato e considerato infine che:

- il Servizio di Polizia Minerarie, Cave e Miniere della Competitività del Sistema Regionale della Regione Piemonte con propria D.D. 272/A1906A/2026 del 19 giugno 2026 **ha rilasciato**

l'autorizzazione di variante in riduzione al progetto di coltivazione e recupero ambientale con contestuale realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale in DC di 9,90 MWp e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN) nel Comune di Livorno Ferraris (Vc) e nel Comune di Trino (Vc) POS M2010V, ditta proponente Unical spa, che si allega per intero alla presente quale parte integrante e sostanziale;

- il Settore Urbanistica Piemonte Orientale della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte ha rilasciato propria Relazione in adempimento dell'articolo 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, e che la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli ha trasmesso proprio contributo in relazione all'**Autorizzazione Paesaggistica** esprimendo in primis, sotto il profilo della tutela archeologica, una valutazione di potenziale archeologico medio per l'areale in cui si inseriscono le opere in progetto e di rischio archeologico relativo basso per gli interventi previsti, non richiedendo l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ed **esprimendo parere favorevole** all'esecuzione delle opere in questione alle seguenti vincolanti condizioni:

1. le operazioni di scavo a cielo aperto necessarie alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione alla rete MT siano effettuate con assistenza archeologica continuativa fino al raggiungimento del substrato sterile da parte di professionisti archeologi di comprovata esperienza in possesso dei requisiti di legge ai sensi dell'articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali n. 244/2019, senza onere alcuno per questo Ufficio e sotto la direzione scientifica dello stesso;
2. dovrà essere comunicato con congruo anticipo (non inferiore a 10 giorni) il nominativo dell'archeologo professionista o della ditta archeologica incaricata, unitamente al *Curriculum vitae* dell'operatore presente in cantiere, la data di inizio e il crono-programma dei lavori di scavo, al fine di pianificare l'attività di ispezione da parte dei funzionari di questo Ufficio;
3. al termine dell'intervento dovrà essere trasmessa idonea documentazione attestante le attività di controllo archeologico svolte, da prodursi anche in caso di esito negativo delle stesse, utilizzando la piattaforma Raptor accessibile dal sito istituzionale - <https://raptor.cultura.gov.it>, in rigorosa ottemperanza degli standard di consegna vigenti presso questo Ufficio. Qualora si verificassero rinvenimenti di interesse archeologico, ci si riserva di richiedere, anche in corso d'opera, ampliamenti e approfondimenti degli scavi e varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto nonché di impartire le istruzioni necessarie per un'idonea documentazione e conservazione degli eventuali reperti.

In secondo luogo e sotto il profilo della tutela paesaggistica, la medesima Soprintendenza **ha espresso parere favorevole** all'esecuzione delle opere come descritte nella citata documentazione progettuale, chiedendo altresì di valutare un'estensione delle opere di compensazione ambientale agli ambiti interessati dalla presenza della chiesa e del cimitero, al fine di avviare un miglioramento tangibile delle condizioni di fruizione paesaggistica e culturale dei beni citati, ad oggi in stato di abbandono.

Stabilito pertanto che, i sopra citati contributi costituiscono a tutti gli effetti normativi, secondo quanto contenuto dall'articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004 2 e s.m.i. vanno a costituire, a tutti gli effetti normativi, l'atto di **Autorizzazione Paesaggistica** dell'intervento in questione.

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 21 luglio 2026 **è stato approvato** il programma di compensazioni territoriali di cui alla lettera m) del quarto comma dell'articolo 8 del D.Lgs. n.

190/2024 e s.m.i., nonché la relativa bozza di convenzione tra la società proponente e il Comune di Livorno Ferraris.

Visti:

- l'ex D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003 avente ad oggetto l'attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, ed in particolare l'articolo 3 che detta gli obiettivi indicativi nazionali e le misure di promozione, e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 sulle norme in materia ambientale e s.m.i.;
- il D.M. 10/09/2010 sulle linee guida per l'autorizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili;
- l'ex D.Lgs. del 28/03/2011 sull'attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il D.Lgs. n. 190/2024 e s.m.i. inerente la Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- il D.P.R. n. 380/2001 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia e s.m.i.;
- la Legge 07 agosto 1990 n. 241 sulle nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 56/77 sulla tutela ed uso del suolo e s.m.i.;
- il vigente P.R.G.C. del Comune di Livorno Ferraris ed il Regolamento Edilizio Comunale in vigore.

Accertata la conformità del progetto proposto allo strumento urbanistico generale comunale vigente.

Rilevato che l'intervento proposto rientra tra quelli sottoposti alla Procedura Abilitativa Semplificata - P.A.S., di cui all'ex D.Lgs. n. 28/2011 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare imposte dai decreti cosiddetti semplificazioni, nonché al vigente D.Lgs. 24 novembre 2024 n. 190 e s.m.i. avente ad oggetto la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nello specifico la lettera e) del proprio allegato B.

Ritenuto pertanto di poter adottare la presente determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi Semplificata decisoria svoltasi in modalità asincrona, con termine in pendenza del rilascio dei sopra citati provvedimenti afferenti alla variante dell'autorizzazione della coltivazione di cava e dell'autorizzazione paesaggistica, entrambi come sopra citato già ottenuti.

Determina

- che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento abilitativo;
- che il presente provvedimento è rilasciato in favore di E-Distribuzione relativamente alla realizzazione ed esercizio delle opere di connessione in quanto soggetto che procederà alla realizzazione delle opere necessarie per la connessione alla rete elettrica e che, in fase di esercizio, l'impianto elettrico posto oltre il punto di consegna sarà curato dal gestore della rete;
- di **concludere positivamente** i lavori della Conferenza dei Servizi Semplificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., come sopra indetta e svolta, in modalità asincrona, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati e tenuto conto delle osservazioni e prescrizioni in essi contenute;

- **di stabilire che** i contenuti **dell'autorizzazione alla di variante in riduzione al progetto di coltivazione e recupero ambientale** con contestuale realizzazione di un impianto fotovoltaico rilasciata dal Servizio di Polizia Minerarie, Cave e Miniere della Competitività del Sistema Regionale della Regione Piemonte con propria D.D. 272/A1906A/2026 del 19 giugno 2026, allegata per intero alla presente quale parte integrante e sostanziale, sono da ritenersi prescrittivi e che la loro piena osservanza è subordinata all'efficacia del presente atto determinativo;
- **di stabilire che** i contenuti delle relazioni trasmesse in merito all'**Autorizzazione Paesaggistica** dal Settore Urbanistica Piemonte Orientale della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte e dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, quali enti competenti in materia visto che lo scrivente Comune di Livorno Ferraris non è attualmente dotato di propria Commissione Locale del Paesaggio, allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali, sono da ritenersi prescrittivi e che la loro piena osservanza è subordinata all'efficacia del presente atto determinativo;
- **di stabilire che** il presente atto costituisce **determinazione conclusiva favorevole con prescrizioni e condizioni vincolanti** così come impartite dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento. Di seguito si riportano le prescrizioni specifiche e generali:
 1. **Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Vercelli**, ricordava che, per le attività di categoria B e C dell'allegato I al DPR 151/2011, il titolare dell'attività è tenuto ad espletare gli obblighi di cui all'articolo 3 dello stesso Decreto, trasmettendo al Comando competente l'istanza prevista dal DM 07/08/2012, corredata dalla necessaria documentazione già in premessa citata. Inoltre, quanto appena premesso, lo stesso Comando rammentava nel contempo che l'espressione del parere di competenza rimane subordinata al ricevimento della documentazione indicata nella medesima nota, da tramettere prima dell'inizio dei lavori.
 2. **Comune di Livorno Ferraris**, trasmettere debita comunicazione di inizio lavori e termini degli stessi entro tre anni dalla data di efficacia della presente determinazione, ovvero dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio Comunale; con la comunicazione di avvio dei lavori, la ditta proponente dovrà presentare la necessaria garanzia finanziaria fidejussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune di Livorno Ferraris, di importo parametrato al 100% del valore delle opere di ripristino dello stato dei luoghi, cosiddetto intervento di decommising, al termine dell'attività autorizzata oggetto della presente procedura, garanzia prestata secondo le condizioni di cui al vigente Regolamento Edilizio Comunale: tale garanzia dovrà avere efficacia, tramite successivi rinnovi e rivalutazioni secondo quanto contenuto nel bando di affidamento dell'immobile, fino ad avvenuta rimessa in pristino dello stato dei luoghi, secondo il progetto approvato in sede di presentazione della P.A.S. e secondo gli effetti conclusivi dei lavori della Conferenza dei Servizi, indetta e svoltasi in forma semplificata ed in modalità asincrona; dovrà essere sottoscritta, secondo i contenuti della deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 21 luglio 2026, la convenzione contenente i termini del programma di compensazioni territoriali di cui alla lettera m) del quarto comma dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 190/2024 e s.m.i., tra la società proponente e lo stesso Comune di Livorno Ferraris entro e non oltre la data di inizio dei lavori.
 3. Dovranno essere trasmesse agli Enti competenti ed interessati le istanze di manomissione del suolo pubblico al fine di eseguire le opere necessarie per la posa del cavidotto, le cui autorizzazioni dovranno essere ottenute prima dell'avvio dei lavori di collegamento.
 4. **Provincia di Vercelli**, per le vie brevi, ha considerato soddisfacenti le memorie e le contro osservazioni depositate in merito alle garanzie finanziarie, lavaggio pannelli e tutela avifauna, e premettendo che nel lago di cava oggetto di intervento risulta

accertata la presenza di 14 specie ittiche, di cui 9 alloctone e 5 autoctone. In particolare il *Rutilus pigus* - pigo, e la *Chondrostoma soetta* - savetta, sono incluse nell'Allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE, tra le specie animali di interesse comunitario, e che la medesima area di intervento si colloca in prossimità di diversi siti appartenenti alla rete Natura 2000, ed in particolare a circa 450 metri dalla ZPS IT1120029 Palude di San Genuario e San Silvestro e dal SIC/ZSC IT1120007 Palude di San Genuario, a circa 2 chilometri dalla ZPS IT1120021 Risaie Vercellese, ed a circa 3,8 chilometri dal SIC/ZSC IT1120002 Bosco della Partecipanza di Trino. Alla luce che il bacino lacustre oggetto di intervento deriva da pregresse attività estrattive, sospese da circa dieci anni e che tale prolungato periodo di inattività ha verosimilmente consentito l'instaurarsi di un equilibrio ecologico e di condizioni ambientali favorevoli alla colonizzazione e alla permanenza di specie ittiche di interesse conservazionistico. Accertata quindi la presenza di pigo e di savetta, specie considerate in marcata regressione nei bacini idrografici della Pianura Padana, attribuisce al lago di cava un valore ecologico non trascurabile quale habitat acquatico idoneo alla conservazione di specie di interesse comunitario. Nonché appurato che lo stesso lago di cava non è isolato dal contesto idrografico circostante, essendo connesso alla rete idrica locale tramite un emissario; tale collegamento determina relazioni idrauliche con alcuni corsi d'acqua del reticolo irriguo locale, tra cui il Cavo del Re e il Cavo della Regina, oggetto di interventi e monitoraggi nell'ambito del progetto europeo LIFE Minnow, i **Servizi biodiversità ed Energia della Provincia di Vercelli** ritengono necessario che siano previste specifiche prescrizioni a tutela delle specie ittiche di interesse comunitario presenti nel bacino lacustre, tra cui in particolare: l'invito ad effettuare le lavorazioni di varo dell'impianto ftv al di fuori del periodo riproduttivo delle due specie protette, al fine di tutelare le fasi di deposizione e sviluppo delle uova; la tutela e il mantenimento delle fasce riparie e delle aree litorali del bacino, quali habitat fondamentali per il rifugio e l'alimentazione delle specie ittiche; la disponibilità a predisporre interventi di recupero della fauna ittica autoctona, a cura e spese del gestore, se ritenuti necessari, al fine di tutelare gli esemplari presenti e ripopolare il reticolo idrografico circostante.

5. **Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese**, viene acquisito il parere espresso dal medesimo durante la procedura di VIA dell'autorizzazione di coltivazione della cava di proprietà del soggetto richiedente, parere formulato con propria D.D. n. 158 del 18 luglio 2024, che tale determinazione dirigenziale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che la sua piena osservanza è subordinata all'efficacia dello stesso.

Prescrizioni Generali:

In esecuzione alla proposta progettuale e relativi elaborati allegati all'istanza trasmessa, nonché sottoponendolo alle solite prescrizioni ed avvertenze generali, di rito contenute nei procedimenti autorizzativi edilizi, ovvero:

1. dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
2. i diritti di terzi dovranno essere fatti salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori in oggetto;
3. in corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti conformi agli strumenti urbanistici genarli vigenti, ai sensi del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. che, comunque, dovranno essere autorizzate prima dell'ultimazione dei lavori;
4. dovranno essere osservate le norme e **le disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche** di cui alla Legge 05/11/1971 n. 1086, al D.M. 14/02/1992, al D.M. 09/01/1996 ed alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 15/10/1996 n. 252, nonché al D.P.R. n. 425/1994, ed in particolare al D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., ovvero:

- a) il costruttore dovrà presentare debita denuncia al Comune prima di iniziare le opere in cemento armato con allegato la dichiarazione del collaudatore designato, che attesta l'accettazione dell'incarico di collaudo;
 - b) il concessionario dovrà presentare al Comune, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere riportante l'attestato di avvenuto deposito, onde ottenere l'agibilità, ai sensi dell'articolo 67 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.;
5. il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;
 6. qualora non siano stati indicati nella procedura semplificata abilitativa il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del direttore delle opere, come di regola deve avvenire, il titolare è tenuto egualmente a segnalarli per iscritto allo sportello unico, prima dell'inizio dei lavori medesimi, ovvero con la necessaria comunicazione di inizio dei lavori;
 7. la verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al successivo punto 13, non potrà avere luogo se prima il costruttore non avrà effettuato la denuncia delle opere in cemento armato, conformemente all'articolo 4 della Legge n. 1086/71 e all'articolo 65 del D.P.R. n. 380/010 e s.m.i.;
 8. nel corso della costruzione dovranno essere adottate tutte le necessarie cautele, nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, e tutte le eventuali precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone, e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che gli stessi lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato entro i limiti d'orario stabiliti dalle vigenti norme regolamentari;
 9. la Segnalazione Certificata di Inizio Attività inerente l'agibilità di quanto edificato, dovrà essere proposta allo Sportello Unico per l'Edilizia entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori, secondo quanto previsto dal titolo III capo I del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., corredata dei documenti descritti nell'articolo 25 del medesimo decreto;
 10. per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici è necessaria l'apposita autorizzazione del competente ufficio comunale. Le aree e spazi occupati debbono essere restituiti al pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa per almeno 30 giorni;
 11. per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di apposita autorizzazione, rilasciata dall'Ente competente;
 12. gli assiti di cui al punto 5 od altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale;
 13. l'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato verranno dati, previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta e in presenza del direttore dei lavori;
 14. è assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legislazione di riferimento;

- 15.** il titolare del presente provvedimento abilitativo, il committente, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nel presente permesso, ai sensi dell'articolo 29 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i..
L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica;
- 16.** eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare dovranno essere spostati a cura e spese del concessionario;
- 17.** per le costruzioni eseguite in difformità dal provvedimento così rilasciato trovano applicazione le relative prescrizioni contenute nel D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.;
- 18.** nell'area di cantiere dovrà essere esposto un cartello recante numero, data e titolare della procedura abilitativa, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibito il permesso di costruire e i permessi di varianti se ve ne sono, in ottemperanza a quanto contenuto nel vigente Regolamento Edilizio Comunale. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta;
- 19.** nel caso di sostituzione dell'impresa o del direttore dei lavori, il titolare del provvedimento dovrà darne immediata notizia allo Sportello Unico per l'Edilizia. In tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'albo professionale, nei limiti della sua competenza;
- 20.** dovranno essere osservate, se ed in quanto applicabili, tutte le prescrizioni contenute nelle vigenti norme in materia antisismica, sulle strutture portanti, sulla sicurezza degli impianti, sul contenimento del consumo energetico, sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, sulla prevenzione incendi, sull'inquinamento;
- 21.** l'inizio dei lavori è subordinato a tutte le autorizzazioni e depositi prescritti dalle leggi e regolamenti in vigore;
- 21.** è fatto obbligo di denunciare gli eventuali scarichi da effettuare qualunque sia il loro recapito mediante apposita richiesta alla competente autorità al fine di ottenere la relativa autorizzazione;
- 22.** il presente provvedimento abilitativo viene rilasciato ed è da ritenersi valido sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli elaborati di progetto corrispondano a verità. In caso contrario esso è da ritenersi nullo e non efficace;
- 23.** è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili ai sensi del D.Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- 24.** è fatto obbligo, di rispettare tutte le prescrizioni normative in materia di:
- norme di sicurezza sulla prevenzione incendi per gli edifici;
 - norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici e per il loro consolidamento;
 - disposizioni per favorire superamento e eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;
 - norme per la sicurezza degli impianti tecnologici;
 - limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno» nonché la «legge-quadro sull'inquinamento acustico» e relativo "Piano Comunale di Classificazione Acustica" nonché collegato regolamento attuativo.

Nonché sottoponendo lo stesso provvedimento abilitativo alle seguenti prescrizioni di carattere particolare che sono da ritenersi comunque essenziali:

1. dovranno essere utilizzati tipologia costruttiva e materiali di finitura tali da risultare idonei ai fini dell'inserimento architettonico ed ambientale;

2. dovrà provvedersi a:

- adottare accorgimenti progettuali e costruttivi in grado di evitare infiltrazioni e richiami d'acqua, più in dettaglio:
- impermeabilizzare accuratamente sia i pavimenti, sia i muri perimetrali di eventuali locali posti a quota inferiore a quella dell'antistante strada d'accesso in modo da risultare a "tenuta stagna";
- isolare i pavimenti ed i muri perimetrali dal contatto diretto con il terreno per evitare fenomeni di umidità per risalita di acqua dal sottosuolo e di condensa nel periodo estivo;
- adottare accorgimenti costruttivi in grado di evitare l'intrusione di acque piovane e di scorrimento superficiale provenienti dalle strade e dai cortili antistanti;
- assicurare lo smaltimento delle acque drenate dalle griglie antistanti gli accessi dei locali posti al piano terra in qualsiasi condizione, anche ricorrendo ad impianti autonomi di sollevamento ed allontanamento delle acque;

3. vengano osservate tutte le disposizioni in materia di requisiti acustici passivi degli edifici e clima acustico, nonché le norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui al Capo III, Sezione I del D.P.R.n.380/2001 e s.m.i.;

4. dovranno essere osservate tutte le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale;

5. dovranno essere rigorosamente rispettate tutte le prescrizioni imposte dal necessario Piano di Sicurezza e Coordinamento che verrà redatto per la realizzazione dell'intervento in oggetto, la cui notifica preliminare dovrà essere trasmessa allo scrivente Settore contestualmente alla comunicazione di inizio lavori;

6. dovranno essere debitamente calcolate e denunciate, secondo i dettami di cui al D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., e successivamente collaudate, tutte le opere strutturali da realizzarsi nell'esecuzione dei lavori;

7. secondo quanto imposto dalla vigente disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, e secondo le prescrizioni contenute nel titolo riguardante la gestione dei rifiuti di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché secondo il progetto in questione, le volumetrie di materiali prodotti dai movimenti terra saranno riutilizzate all'interno del medesimo sito di produzione, ai sensi dell'articolo 185 dell'appena citato decreto;

8. le emissioni sonore del cantiere dovranno rispettare i limiti imposti ordinariamente dal Piano di Classificazione Acustica vigente del territorio comunale. In alternativa si dovrà procedere all'ottenimento dei necessari titoli abilitativi secondo le modalità e i dettami previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte datata 27/06/2012 n. 24-4049 inerente le disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni Comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 lettera b) della L.R. n. 52/2000 e s.m.i..

L'inizio dei lavori dovrà essere debitamente comunicato allo scrivente Comune e gli stessi dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di rilascio del presente atto, quindi, entro e non oltre il giorno 24 settembre 2029, così come prescrive la vigente normativa di riferimento.

I termini di cui sopra possono essere prorogati, con provvedimento motivato per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del Titolare del provvedimento abilitativo. Decorso tali termini, la presente determinazione decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare e delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive.

La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo provvedimento abilitativo per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

Il provvedimento abilitativo decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di esecutività del presente atto.

Infine **si determina** di dare atto che

1. fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - tutti gli elaborati tecnici grafici di cui alla P.A.S. in oggetto e in allegato;
 - l'autorizzazione di variante in riduzione al progetto di coltivazione e recupero ambientale con contestuale realizzazione di un impianto fotovoltaico rilasciata dal Servizio di Polizia Minerarie, Cave e Miniere della Competitività del Sistema Regionale della Regione Piemonte con propria D.D. 272/A1906A/2026 del 19 giugno 2026 e relativi allegati;
 - le relazioni trasmesse in merito all'Autorizzazione Paesaggistica dal Settore Urbanistica Piemonte Orientale della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte e dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli;
 - la determina dirigenziale n. 158 del 18 luglio 2024 rilasciata dall'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese;
 - la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 21 luglio 2026 e la relativa bozza di convenzione contenente i termini di approvazione del programma di compensazioni territoriali di cui alla lettera m) del quarto comma dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 190/2024 e s.m.i.;
2. i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente.

Ai fini di cui sopra, si dispone che copia della presente determinazione sia trasmessa tramite PEC alle amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n.1034 e s.m.i., ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E TECNICO
MANUTENTIVO

DI RUSCIO FABRIZIO

Firmato Digitalmente